CAMERA DEI DEPUTATI

N. 805

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati STORTI, SCALIA, BIAGGI, GITTI, PISICCHIO

Presentata il 23 dicembre 1968

Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel presentare questa proposta di legge alla vostra approvazione è parso opportuno far precedere alla discussione degli obiettivi primari che essa intende realizzare il quadro istituzionale e materiale attualmente esistente in materia di asili-nido. La esigenza di una disciplina legislativa *ex novo* si pone, su questo particolare argomento, in termini inequivocabili: non si tratta infatti di migliorare o modificare la disciplina vigente ma di creare una nuova normativa che regoli fattispecie sociali insorte per la crescente occupazione della lavoratrice con responsabilità familiari in tutti i settori produttivi. Attualmente la legge n. 860 del 1950 regola la materia attraverso l'articolo 11 secondo il quale è fatto obbligo al datore di lavoro di istituire « una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda siano occupate almeno 30 donne coniugate di età non superiore ai 50 anni ».

Secondo l'articolo 11 l'ispettorato del lavoro ha competenza a disporre perché « in sostituzione della camera di allattamento, il datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo-nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini in età non superiore ai 3 anni », e, inoltre, a promuovere la istituzione di asili-nido interaziendali.

Il datore di lavoro può tuttavia essere esonerato dall'obbligo di installare la camera di allattamento e l'asilo-nido aziendale o di partecipare al finanziamento di un asilo-nido interaziendale, « quando le lavoratrici possano usufruire di asili gestiti da enti di assistenza, a condizione di contribuire al finanziamento degli stessi ».

Di fronte al quadro realizzato dalla attuale normativa va anzitutto osservato che le trasformazioni intervenute nel mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda la mobilità territoriale, la tendenza allo sviluppo della occupazione femminile, l'inserimento della prestazione femminile in tutte le attività produttive, si è venuta a creare nel tempo una alternativa tra l'asilo-nido aziendale e l'asilo-nido residenziale. Fino a che, ad esempio, la donna si avviava al lavoro extracasalingo solo se l'occasione di lavorare era prossima al suo domicilio, essa ha trovato nella camera di allattamento e nell'asilo aziendale un servizio validissimo. E fino a quando le grandi città non conoscevano l'estensione raggiunta dalle attuali fasce suburbane in conseguenza del massiccio fenomeno di inurbamento, gli asili aziendali, potevano essere agevolmente raggiunti data la normalità del rapporto tra i trasporti e il numero di lavoratori che si spostavano. Ma oggi (si pensi a Roma o a Milano o a Napoli, città nelle quali il numero delle lavoratrici o delle donne in

cerca di lavoro è andato crescendo anche perché nelle famiglie immigrate il lavoro della donna è una necessità) la complessità del traffico è tale che anche nel migliore dei casi e cioè quando il mezzo di trasporto è messo a disposizione dall'azienda, la lavoratrice accetta con molta difficoltà di trasferire quotidianamente il bambino dalla casa sino all'asilo aziendale per il disagio che deriva dalla lunghezza del percorso aggravata dalla estrema congestione del traffico, data la coincidenza dei trasporti privati e pubblici nelle medesime ore, così dette « di punta ».

A maggior ragione poi la lavoratrice « pendolare », che si sposta ogni mattina verso i poli di sviluppo industriale, a volte al di là degli stessi confini della sua provincia, riscontra la impossibilità pratica di trasportare il bambino al nido aziendale.

Ma vi è un altro motivo e di tutt'altra natura che giuoca in modo determinante a sfavore dell'asilo aziendale: esso va ricondotto alla psicologia del lavoratore in genere, e della lavoratrice in particolare che, tendendo a distinguere sempre più nettamente la sua vita lavorativa da quella familiare, rifiuta di mettere a contatto il bambino con l'ambiente di lavoro poiché avverte che esso non offre quella misura umana, alla quale essa aspira sempre più consapevolmente via via che, uscita dalla ristrettezza del cerchio familiare, moltiplica le sue relazioni sociali.

Del resto l'armonizzazione stessa delle classi sociali che si realizza, nei fatti, più rapidamente delle modificazioni che intervengono sul piano ideologico, muove il lavoratore a chiedere alla società la creazione di servizi collegati piuttosto al nucleo familiare che alla sua qualifica di lavoratore, senza contare che il nucleo familiare ha una maggiore stabilità territoriale, rispetto al luogo di lavoro che muta o può mutare in forza di quella mobilità professionale che è la conseguenza dello sviluppo economico e tecnologico.

Infine che l'asilo-nido residenziale oggi sia « più richiesto » di quello aziendale lo prova anche la constatata impossibilità delle iniziative in atto, sia private sia pubbliche, di rispondere al fabbisogno di asili-nido.

Il motivo però estremamente caratterizzante questo provvedimento va individuato nella stretta correlazione esistente tra il funzionamento del servizio asili-nido e la stabilità dell'occupazione femminile. Uno dei fenomeni che noi andiamo periodicamente constatando è la precarietà dell'apporto alla produzione da parte delle forze attive femminili e questo perché, nella instabilità dell'occupazione femminile, giocano, oltre a quei motivi generali che stanno alla base del disimpiego di forze di lavoro nel nostro paese, cause collegate non solo al persistere di resistenze di natura psicologica o a dati più obiettivi come lo scarso grado di istruzione professionale della donna, ma cause connesse alla impossibilità pratica per la lavoratrice di prevedere una continuità nella sua attività lavorativa dopo la maternità, o perché essa stessa, non avendo a chi affidare il bambino, si trova costretta a rientrare nel numero delle casalinghe o perché i datori di lavoro, constatando la maggiore incidenza delle assenze tra le lavoratrici madri (assenze per altro dovute alla necessità della donna di svolgere delle funzioni che potrebbero essere delegate a dei servizi) si liberano delle forze di lavoro femminili.

E là dove la donna valutando l'assoluta necessità del suo salario per la sussistenza della famiglia o per il mantenimento del tenore di vita raggiunto supplisce con il raddoppio delle sue energie alle deficienze dell'assetto sociale, si manifesta da un lato l'elevato logorio fisico e psichico della donna stessa, dall'altro una insufficiente vigilanza morale ed una scarsa tutela fisica dei bambini che restano abbandonati a se stessi mentre le madri svolgono le campagne stagionali, o sono esposti ai pericoli della strada nelle ore nelle quali le madri sono in fabbrica.

Occorre d'altra parte tener conto che la tendenza, in atto nel nostro come in tutte le società industriali, allo sviluppo della occupazione femminile è irriversibile, perché sorretta non solo da motivi economici quanto dall'aspirazione della donna a completare la propria personalità mediante l'applicazione di una attività che le consente un più largo contatto umano, le dà la misura della sua autonomia, la inserisce in un modo di vivere più completo.

I problemi quindi del lavoro femminile visti in prospettiva sono tali da postulare la promozione di condizioni che consentano stabilità all'impiego delle forze di lavoro femminile. E questo senza contare che la tendenza delle lavoratrici a continuare la propria attività lavorativa anche dopo il matrimonio è tale da indurre a considerare subito l'adozione delle misure necessarie a consentire, alla donna, di affrontare con sufficiente tranquillità i due compiti che si è assunta e, alla produzione, di poter contare su una presenza lavorativa il più continuativa possibile.

Tra queste misure una delle più elementari è indubbiamente quella della organizzazione di una rete di asili-nido numericamente sufficienti e realizzata il più vicino possibile al luogo ove la esigenza si manifesta.

Che il sindacato si occupi del problema sembra quindi legittimato dalle implicazioni esistenti tra la realizzazione del servizio e l'obiettivo della stabilità dell'occupazione femminile. Che vi sia spazio per altre iniziative oltre a quella proposta dai sindacati è provato dallo squilibrio esistente tra il fabbisogno e la richiesta, squilibrio avvertito anche dal pubblico potere, se nel programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 si è prevista la istituzione di un servizio nazionale asili-nido da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

Il piano ha indicato un fabbisogno complessivo di 10.000 asili-nido, programmando la costruzione, nel quinquennio, di 3.800 asili-nido per 145.000 bambini.

Ci si potrebbe chiedere perché i sindacati abbiano ritenuto di dovere avanzare la loro proposta anche in presenza dell'impegno assunto dal piano della istituzione di un servizio nazionale asili. La sua risposta nasce dalla considerazione dell'urgenza di organizzare, sia pure su basi assai più limitate di quelle previste dal programma, una rete di asili-nido.

* * *

La proposta di legge che ha trovato la convergenza delle tre centrali sindacali CISL, CGIL e UIL, si caratterizza soprattutto per questi motivi:

a) il finanziamento misto (articoli 1, 11 e 12) realizzato attraverso l'intervento pubblico (Stato, province, comuni) e l'intervento privato (i lavoratori utenti degli asili-nido, i datori di lavoro);

b) la corresponsabilità, nella programmazione degli asili-nido e nel controllo igienico-sanitario (articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8), condivisa dallo Stato (Ministeri a livello nazionale, enti locali a livello periferico), dall'ONMI, dal mondo della produzione (sindacati datori di lavoro e sindacati lavoratori);

c) la responsabilità della richiesta di istituzione e della gestione degli asili affidata al comune (articolo 4);

d) il permanere della possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati gestori di asili-nido (articolo 14).

L'obiettivo della proposta consiste nella costruzione di 500 asili all'anno e cioè di 2.500 asili nel corso del quinquennio 1970-1974 (articolo 8).

Per il sovvenzionamento, è prevista la istituzione del fondo asili (articolo 11) attraverso un contributo annuale dello Stato pari a lire 16 miliardi e 500 milioni e un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,18 per cento della retribuzione soggetta a contributo ai fini della assicurazione obbligatoria e invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS.

Il contributo a carico dei datori di lavoro comporta l'aumento dello 0,18 per cento dell'aliquota contributiva per tutti gli imprenditori; è sembrato infatti più equo chiamare a concorrere all'onere tutti i datori di lavoro anziché investire soltanto l'azienda ad alta occupazione femminile, poiché il servizio per la sua finalità interessa evidentemente il lavoratore come la lavoratrice.

Parimenti, si è ritenuto opportuno prevedere un caso di esenzione dal contributo per quei datori di lavoro che alla data del 1° gennaio 1969, si trovassero nelle condizioni previste dall'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, vale a dire in tutti quei casi in cui esiste l'asilo-nido aziendale (articolo 11).

Alle spese per la gestione e la manutenzione concorrono il comune e gli utenti: a tale scopo si prevede da parte della famiglia del lavoratore che richiede il servizio il pagamento di una retta articolata (articolo 12) a seconda del reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare.

La proposta prevede la costituzione di un comitato nazionale (articolo 2) per l'amministrazione del fondo nel senso di stabilire a quali comuni, tra quelli che avanzano richiesta, erogare gli speciali contributi in denaro per la costruzione ed il concorso alle spese di gestione.

Il comitato nazionale viene istituito presso il Ministero della sanità e formato dai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica, da un sottosegretario per ciascuno dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, dal presidente dell'ONMI, da un rappresentante dell'Unione province italiane e dall'Associazione nazionale comuni italiani, da 9 rappresentanti dei sindacati lavoratori e da 4 rappresentanti degli imprenditori.

Nella composizione, si è tenuto conto dell'interesse prevalente del Ministero della sanità data la natura del servizio, della necessità che l'ONMI metta a disposizione la sua esperienza in materia di vigilanza e di controllo dell'asilo-nido, della opportunità che i

lavoratori siano largamente rappresentati, essendo il servizio diretto in modo assolutamente prioritario alle famiglie dei lavoratori.

Nella proposta si sono voluti precisare anche i criteri da seguire per l'accoglimento delle richieste avanzate dai comuni (articolo 10), al fine di garantire la distribuzione del numero pur limitato di asili secondo un ordine di precedenze il più obiettivo possibile e pertanto rispondente alle necessità più evidenti. Il maggior tasso di occupazione dei lavoratori dipendenti da terzi, e della incidenza dell'occupazione femminile sul totale, il grado di concentrazione dell'occupazione femminile in genere, dell'occupazione femminile a carattere pendolare in ispecie e di emigrazione ed immigrazione interne per lavoratori stagionali, dovrebbero costituire la materia di valutazione per stabilire l'assegnazione dei contributi.

A livello provinciale si prevede un comitato in analogia con quello nazionale, presieduto dall'assessore all'assistenza, con il compito di esaminare le richieste dei comuni da avanzare al Comitato nazionale e di redigere, sulla base dei criteri indicati nella proposta, una prima indicazione di priorità.

Il comune è ovviamente il perno sul quale si fonda il servizio asili, data la scelta che si è operata nella direzione di un servizio residenziale.

Esso si avvale dell'opera di un comitato consultivo (articolo 5) formato dall'assessore all'assistenza, da un ufficiale sanitario, da un rappresentante dell'ONMI, da 5 membri del consiglio comunale in equa rappresentanza dei gruppi che lo compongono, 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali lavoratori e 2 dei datori di lavoro dei principali settori produttivi. Questo comitato esprime il parere sulla localizzazione degli asili, sui criteri igienico-sanitari e psico-pedagogici, sull'accoglimento delle domande di ammissione, sugli orari e sull'ammontare delle rette. Infatti gli asili-nido nell'intenzione della proposta dovranno rispondere nel modo migliore sia nella dislocazione sia negli orari alle esigenze della famiglia che affida il bambino.

Per l'accoglimento dei bambini, allorché le domande superino la capienza dell'asilo, la proposta prevede che si debba tener conto delle condizioni di maggiore necessità della madre lavoratrice, nel senso di dare la precedenza ai casi nei quali la lavoratrice presti la sua attività professionale per una intera giornata e non abbia alcuno cui affidare il bambino.

È evidente che la proposta solleverà obiezioni, una delle quali sull'onere che comporta la sua realizzazione, ma a questo proposito non si può dimenticare la assoluta esigenza che si è manifestata di realizzare il servizio e, inoltre, che la proposta sindacale appare la più realistica anche rispetto agli obiettivi indicati dal piano, nel quadro del quale tuttavia essa si colloca.

Circa l'obiezione della limitatezza del numero di asili che noi prevediamo (2.500) nel quinquennio di contro ai 3.800 previsti nel piano, si può rispondere che l'attuale proposta intende avviare realisticamente a soluzione il problema e, inoltre, che, soprattutto in questa fase, ma non necessariamente soltanto in questa fase, è assolutamente giustificata la pluralità di iniziative: ecco perché non è senza significato l'articolo della proposta riferito alle convenzioni stipulabili da parte dell'ente locale.

Non c'è dubbio invece che la proposta pone il pubblico potere di fronte al problema della preparazione del personale specializzato (vigilatrici d'infanzia, puericultrici, maestre di asilo-nido, assistenti sanitarie, assistenti sociali specializzate, ecc.) che attualmente il mercato di lavoro offre in modo ridotto anche per la scarsità della domanda fino ad oggi.

Al termine della presentazione delle motivazioni e dei contenuti della presente proposta di legge, riteniamo di dover far notare l'urgenza che essa riveste: infatti i primi asili-nido potranno entrare in funzione al 1° gennaio 1971, se la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* sarà effettuata entro il mese di maggio 1969.

Confidiamo quindi che la presente proposta venga esaminata, coerentemente agli impegni che il Parlamento stesso si è assunto in sede di approvazione della legge sul piano di sviluppo economico, con aperta sensibilità e con viva sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Contributi per la costruzione e la gestione di asili-nido*).

Al fine di facilitare la costruzione e la gestione, da parte dei comuni di asili per la custodia di bambini di età inferiore ai tre anni, nell'ambito del quinquennio 1970-1974, lo Stato concede ai comuni, che ne faranno richiesta e sempreché quest'ultima venga accolta dal Comitato nazionale di cui all'articolo 2, speciali contributi in danaro.

I contributi sono di due tipi. Il primo, pari a una cifra fissa *una tantum* di lire 32 milioni, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo, pari a una cifra fissa annuale di lire 17 milioni, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Quest'ultimo contributo viene erogato solo per quegli asili-nido per i quali è stato erogato il primo contributo.

ART. 2.

(*Composizione del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido*).

Allo scopo di sovraintendere alla programmazione, al finanziamento e al controllo igienico-sanitario degli asili-nido è istituito, presso il Ministero della sanità, un apposito Comitato nazionale formato da:

a) i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, che lo presiedono congiuntamente;

b) un sottosegretario per ciascuno dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici;

c) il presidente dell'ONMI;

d) un rappresentante dell'Unione province italiane e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani, designati dalle rispettive organizzazioni;

e) 9 rappresentanti delle più rappresentative confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti designati dalle rispettive organizzazioni;

f) un rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo, un rappresentante dei datori di lavoro del settore industriale, un

rappresentante dei datori di lavoro del settore commercio, un rappresentante dei datori del lavoro del settore credito, designati dalle rispettive associazioni.

Il comitato ha facoltà di fare intervenire alla riunione, con funzioni puramente consultive, esperti nonché rappresentanti di associazioni a carattere nazionale nel cui statuto siano indicati compiti di intervento a favore dell'infanzia e della famiglia. Il comitato dura in carica 4 anni e viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 3.

(*Compiti del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido*).

Il comitato di cui all'articolo precedente ha i seguenti compiti:

a) stabilisce annualmente, secondo le norme indicate dalla presente legge, i comuni a favore dei quali saranno erogati gli speciali contributi in denaro per la costruzione e la gestione degli asili-nido;

b) amministra il fondo asili di cui all'articolo 11 ed eroga ai comuni di cui alla precedente lettera *a*) gli speciali contributi di cui alla presente legge;

c) vigila affinché gli asili-nido rispondano ai requisiti di cui alla presente legge, nonché impartisce istruzioni affinché la gestione degli asili-nido da parte dei comuni avvenga secondo idonei criteri tecnico-sanitari e psico-pedagogici.

ART. 4.

(*Adempimenti da parte dei comuni*).

I comuni, che ritengono opportuna e necessaria l'istituzione di asili-nido nell'ambito della loro giurisdizione territoriale possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge facendone espressa richiesta al Comitato nazionale. Le richieste devono essere inoltrate all'Amministrazione provinciale annualmente, tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, e devono essere accompagnate dalla più ampia documentazione rivolta a stabilire, sulla base degli elementi indicati nell'articolo 10, l'assoluta priorità dell'istituzione dell'asilo-nido per il quale si richiede l'erogazione del contributo di cui alla presente legge.

Le richieste devono essere accompagnate dal progetto relativo alla costruzione dell'asi-

lo-nido, dall'indicazione dell'ubicazione dove si intende costruire l'asilo stesso, nonché dalla documentazione comprovante l'effettiva possibilità da parte del comune di iniziare la costruzione dell'opera nel mese di giugno dell'anno successivo a quello della richiesta.

Il comune deve inoltre impegnarsi ad ultimare l'opera entro la fine dell'anno in cui ne inizia la costruzione ed a gestire direttamente l'asilo-nido secondo le norme di cui alla presente legge.

ART. 5.

(*Comitato comunale*).

Nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo precedente il comune si avvale di un comitato consultivo formato da:

a) l'assessore all'assistenza del comune, che lo presiede;

b) l'ufficiale sanitario;

c) un rappresentante dell'ONMI;

d) 5 membri del consiglio comunale, designati dal consiglio stesso in equa rappresentanza dei gruppi che lo compongono;

e) 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da terzi;

f) 2 rappresentanti dei datori di lavoro dei principali settori produttivi; l'importanza dei settori produttivi viene stabilita dal comune, mentre le designazioni dei rappresentanti sono effettuate dalle rispettive associazioni.

In particolare, il comitato esprime pareri:

a) sulla scelta del luogo dell'insediamento degli asili;

b) sui criteri psico-pedagogici e igienico-sanitari da adottarsi nella gestione degli asili in base alle indicazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 2;

c) sulle domande di ammissione dei bambini all'asilo-nido;

d) sugli orari dei singoli asili-nido;

e) sull'ammontare delle rette degli asili-nido, normali e ridotte.

ART. 6.

(*Adempimenti da parte della provincia*).

Le amministrazioni provinciali esaminano annualmente per conto del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 gennaio, le richieste di cui all'articolo 4, ricevute dai comuni; accolgono

provvisoriamente per conto del predetto Comitato nazionale quelle richieste maggiormente meritevoli di considerazione in base alle norme di cui alla presente legge e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, inoltrano queste stesse per l'approvazione definitiva al Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido.

Le richieste, provvisoriamente accolte dall'amministrazione provinciale, non potranno essere annualmente superiori a dieci.

Nel trasmettere le richieste provvisoriamente accolte al predetto Comitato nazionale, le amministrazioni provinciali avranno cura di redigere una motivata relazione nella quale ordineranno, secondo una scala di priorità e sulla base degli elementi indicati all'articolo 10, gli asili-nido comunali che a loro avviso dovrebbero essere istituiti nell'ambito della provincia, con precedenza sugli altri.

La trasmissione di tali richieste dovrà essere accompagnata dall'impegno delle amministrazioni provinciali ad assumersi – in caso di accoglimento definitivo delle richeste stesse – gli oneri di propria competenza relativi alla costruzione e all'arredamento degli asili.

ART. 7.

(*Comitato provinciale*).

Nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo precedente l'amministrazione provinciale si avvale di un comitato formato da:

a) l'assessore all'assistenza della provincia, che lo presiede;

b) il presidente della sede provinciale dell'ONMI;

c) un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;

d) il medico provinciale;

e) 5 membri del consiglio provinciale designati dal consiglio stesso in equa rappresentanza dei gruppi che lo compongono;

f) 9 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;

g) un rappresentante dei datori di lavoro del settore agricolo; un rappresentante dei datori di lavoro del settore industria; un rappresentante dei datori di lavoro del settore commercio; un rappresentante dei datori di lavoro del settore credito, designati dalle rispettive associazioni.

Il comitato ha facoltà di fare intervenire alle riunioni, con funzioni puramente consultive, esperti nonché rappresentanti di asso-

ciazioni a carattere nazionale nel cui statuto siano indicati compiti di intervento a favore dell'infanzia e della famiglia.

ART. 8.

(*Adempimenti da parte del Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido*).

Il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido esamina annualmente, nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 maggio, le richieste dei comuni trasmessegli dalle province a norma dell'articolo 6 ed accoglie in via definitiva, entro il 30 maggio di ciascun anno, quelle maggiormente meritevoli di considerazione sulla base degli elementi indicati nell'articolo 10.

Le richieste di contributi per l'istituzione di asili-nido che annualmente saranno accolte dal predetto Comitato nazionale non potranno essere superiori a 500.

Entro la stessa data del 30 maggio, il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido è tenuto a comunicare ai comuni e alle province interessate l'accoglimento delle richieste e a disporre per l'erogazione a favore dei comuni dei contributi di cui alla presente legge.

Il Comitato nazionale ha l'obbligo di pubblicare annualmente l'elenco dei comuni a favore dei quali sono stati erogati i contributi di cui alla presente legge, indicando il tipo e l'ammontare dei contributi stessi.

ART. 9.

(*Requisiti degli asili-nido*).

Gli asili-nido, che i comuni si impegnano a costruire e a gestire direttamente e per i quali richiedono lo speciale contributo di cui alla presente legge, devono avere una capacità di 40-50 posti, devono rispondere alle norme igieniche ed essere insediati in una zona salubre e a verde; essi devono essere forniti di adeguate strutture igienico-sanitarie, nonché essere tenuti in stato di scrupolosa pulizia.

Agli asili-nido, che devono essere tecnicamente attrezzati sotto il profilo didattico e psico-pedagogico per assicurare la custodia dei bambini fino al terzo anno di età, deve essere assicurata una direzione tecnica e deve essere adibito personale idoneo e in possesso

dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia.

Gli orari degli asili devono essere armonizzati con gli orari di lavoro della comunità locale.

L'erogazione del contributo annuale di cui alla presente legge è subordinata alla scrupolosa osservanza da parte dei comuni delle norme di cui al presente articolo, nonché delle istruzioni tecnico-sanitarie e psico-pedagogiche che saranno dettate dal Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido.

ART. 10.

(*Criteri per l'accoglimento delle richieste avanzate dai comuni*).

Nell'esame e nell'accoglimento delle richieste avanzate dai comuni al fine di ottenere l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, le amministrazioni provinciali e il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido dovranno tener conto, in via prioritaria:

a) del tasso di occupazione generale dei lavoratori dipendenti da terzi e dell'incidenza dell'occupazione femminile sul totale dei lavoratori occupati dipendenti da terzi;

b) della concentrazione dell'occupazione femminile;

c) dell'occupazione femminile a carattere pendolare;

d) del grado di emigrazione e di immigrazione interne per lavorazioni a carattere stagionale;

e) delle previsioni di occupazione femminile per nuovi insediamenti industriali.

A parità di condizioni, e subordinatamente ai criteri indicati nel comma precedente, dovranno essere preferiti quei comuni che, anche in considerazione dell'andamento fortemente deficitario dei loro bilanci, non dispongono di mezzi finanziari per la costruzione di asili-nido a loro totale carico.

ART. 11.

(*Istituzione del fondo asili*).

Presso il Comitato nazionale per la programmazione e il finanziamento degli asili-nido, è istituito un fondo asili che viene alimentato, per il quinquennio 1° gennaio 1970-31 dicembre 1974 nel modo che segue:

a) da un contributo, a carico dei datori di lavoro, pari allo 0,18 per cento della retri-

buzione soggetta a contributo ai fini della assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS;

b) da un contributo annuale dello Stato pari a lire 16 miliardi e 500 milioni.

Dal contributo di cui al comma precedente sono esenti quei datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 1969, abbiano istituito camere di allattamento aziendali o asili-nido per i figli delle lavoratrici dipendenti secondo quanto disposto dall'articolo 11 (primo e secondo comma) della legge 26 agosto 1950, n. 860. L'esenzione ha effetto a condizione che le camere di allattamento aziendali e gli asili-nido siano regolarmente funzionanti e siano ritenuti idonei dall'ispettorato del lavoro e dai comitati provinciali di cui all'articolo 7 della presente legge.

In conseguenza di quanto sopra, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1970 sono elevati dello 0,18 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'INPS, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e sostituitivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere separata contabilità dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente, contributi che saranno, a cura dell'istituto medesimo, periodicamente rimessi al fondo asili di cui al presente articolo.

Al contributo dello Stato di cui alla lettera *b*) viene fatto fronte con le maggiori entrate tributarie dello Stato afferenti agli anni 1970 e seguenti.

L'ammontare del contributo annuo a carico dello Stato di lire 16 miliardi e 500 milioni, viene iscritto, a decorrere dall'anno finanziario 1970, a carico del bilancio del Ministero della sanità.

ART. 12.

(Oneri a carico delle province, dei comuni e degli utenti degli asili-nido).

Le spese per la costruzione e il funzionamento degli asili-nido per i quali lo Stato eroga gli speciali contributi di cui alla presente legge, sono, per la parte di spesa non coperta da contributo statale, a carico della provincia per le spese relative alla costruzione e all'impianto degli asili; a carico del

comune e degli utenti per le spese relative al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione degli asili-nido.

La ripartizione della spesa tra comune e utenti viene effettuata attraverso la fissazione, a cura del comune, di rette mensili differenziate per la custodia dei bambini. Tali rette debbono essere di tre tipi:

a) retta completamente gratuita, per l'utente il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare sia inferiore a lire 2 milioni;

b) retta ridotta, per l'utente il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare oscilla tra lire 2 milioni e lire 3 milioni e 500.000;

c) retta normale, per l'utente il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare, sia superiore a lire 3 milioni e 500.000.

ART. 13.

(*Criteri per l'accoglimento dei bambini negli asili-nido*).

Fino a quando non sarà diversamente disposto, l'accoglimento dei bambini negli asili-nido per i quali lo Stato eroga gli speciali contributi di cui alla presente legge, dovrà avvenire dando assoluta precedenza:

1) ai figli delle lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per l'intera giornata e nella cui famiglia non vi siano parenti o affini conviventi di età superiore ai 26 anni, ovvero, qualora esistano, prestino una attività lavorativa quali lavoratori alle dipendenze di terzi o autonomi;

2) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che non siano occupate per l'intera giornata, e nella cui famiglia non vi siano parenti o affini conviventi di età superiore ai 26 anni, ovvero, quando esistano, prestino una attività lavorativa quali lavoratori alle dipendenze di terzi o autonomi;

3) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che si trovino nelle condizioni indicate al punto 1) e che prestano la loro opera in aziende distanti oltre quattro chilometri dal proprio domicilio;

4) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che si trovino nelle condizioni indicate al punto 2) e che prestano la loro opera in aziende distanti oltre quattro chilometri dal proprio domicilio;

5) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per l'intera giornata e che hanno figli di età inferiore ai 18 anni;

6) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per l'intera giornata;

7) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi che siano occupate per una parte solamente della giornata;

8) ai figli di colone e mezzadre;

9) ai figli di lavoratrici autonome.

ART. 14.

(*Convenzioni tra comuni ed enti gestori di asili-nido*).

Ferma restando la destinazione dei contributi di cui all'articolo 1 esclusivamente a favore di quei comuni che intendano costruire e gestire direttamente asili-nido, ad integrazione di quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali hanno facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati gestori di asili-nido, sempreché questi ultimi rispondano alle norme igieniche ed abbiano tutti quei requisiti tecnico-sanitari e psico-pedagogici per l'assistenza e l'educazione dei bambini fino al terzo anno di età. Tali convenzioni debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione dei comitati provinciali di cui all'articolo 7 della presente legge.